

REGOLAMENTO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Unione di Comuni Valdarno Valdisieve
(Rif. Norm. REGOLAMENTO REGIONALE L.R. 41/R/2013 e s.m.i)

Nel presente regolamento abbiamo cercato di esprimerci nel rispetto dell'identità di genere. Al tempo stesso è stato necessario proporre un testo quanto più leggibile e chiaro possibile, per questa ragione ci siamo visti costretti ad adottare la sola variante maschile dove non fossero possibili formulazioni alternative. Teniamo a sottolineare che il testo fa riferimento ad entrambi i generi disponibili nella lingua italiana.

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 07/05/2025

Sommario

Titolo I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Quadro normativo e principi di riferimento
- Art. 3** Finalità generali del sistema
- Art. 4** Governo del sistema e attori coinvolti
- Art. 5** Efficacia della regolamentazione
- Art. 6** Pubblicità e trasparenza

Titolo II – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Art. 7** Classificazione dei servizi
- Art. 8** Forme di gestione dei servizi
- Art. 9** Partecipazione delle famiglie
- Art. 10** Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio
- Art. 11** Carta dei servizi
- Art. 12** Elenco zonale degli educatori
- Art. 13** Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
- Art. 14** Formazione e continuità educativa 0/6
- Art. 15** Autorizzazione al funzionamento
- Art. 16** Accreditamento
- Art. 17** Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
- Art. 18** Rapporti con i soggetti privati: le Convenzioni
- Art. 19** Funzioni di vigilanza e controllo, sanzioni
- Art. 20** Norma finale

Titolo I

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti nel territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nel quadro delle disposizioni di cui l'art. 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 *"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"* e del regolamento di attuazione n. 41/R del 30 luglio 2013 in riferimento alle modifiche del 06/09/2023 e s.m.i.
2. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i Comuni appartenenti alla Conferenza Zonale dell'Istruzione dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, nello specifico i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo.
3. L'Unione individua come obiettivo strategico il conseguimento di un livello omogeneo di servizi sul proprio territorio, al fine di raggiungere una condizione di pari opportunità per i cittadini residenti nella zona dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve.
4. I Comuni dell'Unione adottano il seguente Regolamento riservandosi di aggiungere propri Regolamenti Comunali che disciplinino il sistema tariffario, le modalità d'iscrizione, i criteri di accesso.

Art. 2 Quadro normativo e principi di riferimento

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale, regionale e locale, quali:
 - a) la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 1991;
 - b) gli articoli n. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
 - c) la Legge n. 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione n. 41/R/2013 e s.m.i.;
 - d) Il sistema per la qualità dei servizi educativi per l'infanzia della Regione Toscana;
 - e) le *"Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei"* approvate con DM 22/11/2021 n. 334;
 - f) gli *"Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia"* approvate con DM 24/02/2022 n.43;
2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità. L'organizzazione pedagogica e gestionale dei Servizi Educativi alla prima infanzia è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità.

Art. 3 Finalità generali del sistema

1. I servizi alla prima infanzia del territorio dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) Creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale delle bambine e dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemporando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;
 - b) Creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio, definendo a tal fine alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema, come le forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - c) Individuare nella prospettiva della continuità educativa verticale con la Scuola dell'Infanzia, contesti di sperimentazione e di partecipazione a progetti di formazione, capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni sulla base di quanto indicato nelle *"Linee pedagogiche per un sistema integrato Zerosei"*;

- d) Diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale la cultura dell'infanzia;
 - e) Sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro.
2. Ogni Comune riconosce l'importanza di condividere con gli altri Comuni appartenenti all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, le regole del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:
- a) Assicurare adeguate opportunità educative e formative per permettere lo sviluppo delle potenzialità individuali delle bambine e dei bambini nella fascia di età da zero a sei anni;
 - b) Sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione;
 - c) Garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
 - d) Valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.
3. L'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi e la crescita del territorio.

Art. 4 Governo del Sistema e Attori coinvolti

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di *governance* locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza e integrazione.
2. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve individua nella Conferenza Zonale dell'Istruzione l'organo politico e deliberativo della *governance* sulla prima infanzia del territorio. Il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) è l'organo di supporto tecnico della Conferenza Zonale dell'Istruzione.
3. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve individua nel Coordinamento pedagogico zonale, di cui al successivo art. 13, l'organo operativo della Conferenza Zonale, di supporto e di promozione delle attività;
4. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, attraverso la Conferenza Zonale e il coordinamento pedagogico, esercita le funzioni zonali di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia attivi sul proprio territorio. Annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso tutti gli strumenti e tutte le risorse messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia.
5. La Conferenza Zonale dell'Istruzione integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:
 - a) indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e per le bambine;
 - b) iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - c) sistemi di controllo e valutazione della qualità;
 - d) criteri comuni di accesso ai servizi educativi e date comuni per la pubblicazione del relativo bando di iscrizione.
6. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione ed ogni altra organizzazione riconosciuta dalla Zona, nella quale vengono sviluppati percorsi di apprendimento per bambine e bambini, educatori, insegnanti e genitori.

Art. 5 Efficacia della Regolamentazione

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole condivise tra i Comuni appartenenti alla Conferenza Zonale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel territorio.
2. L'Unione individua come obiettivo strategico il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nel territorio.

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza

1. Il presente regolamento è pubblicato e pubblicizzato da ogni Comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.
2. Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i Servizi Educativi per la prima infanzia e gli utenti, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha elaborato e approvato con Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 21 del 28/03/2023 la *Carta dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia*.

Titolo II

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 7 Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i., costituiscono un sistema integrato e consistono in:
 - a) Nido d'infanzia
 - b) Servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - Spazio Gioco
 - Centro per bambini e famiglie
 - Servizi educativi in contesti domiciliari

I servizi non compresi nel seguente regolamento non possono accogliere in nessun caso, i bambini e le bambine di età inferiore ai 36 mesi.

Art. 8 Forme di gestione dei servizi

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui all'articolo 7 comma 1, che possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:
 - a) Titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
 - b) Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del Progetto pedagogico e del Progetto educativo, di cui al successivo articolo 10;
 - c) Titolarità e gestione privata.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro dei servizi integrati pubblico/privato nella gestione dei servizi e garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del Progetto pedagogico e del Progetto educativo secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Toscana 41/R/2013 e s.m.i..

Art. 9 Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite forme di partecipazione delle famiglie.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti alle attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto pedagogico e del progetto educativo.
3. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini e dalle bambine durante la frequenza.
4. Gli organismi di partecipazioni sono costituiti da rappresentanti dei genitori, eletti all'inizio dell'anno educativo, denominate *Consigli dei servizi*.
5. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione di riunioni congiunte dei loro rappresentanti, almeno una per ogni anno educativo.

Art. 10 Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il Progetto Pedagogico e il Progetto Educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.
2. Il Progetto pedagogico e il Progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
3. **Il Progetto pedagogico** costituisce il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il Progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Possono individuarsi, pertanto, le seguenti caratteristiche specifiche:
 - a) può ispirarsi a modelli e tradizioni pedagogiche e al contesto socio-culturale di riferimento;
 - b) non entra nel dettaglio rispetto ai tempi e ai modi di realizzazione;
 - c) non è soggetto a verifica ma ad aggiornamento periodico;
 - d) è reso "pubblico" e pertanto è una precisa assunzione di responsabilità;
4. **Il Progetto educativo** costituisce il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico, in linea con la normativa vigente e condiviso dal gruppo di lavoro. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, i turni del personale;

- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione;
- c) l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- d) i contesti formali, quali i colloqui individuali, le riunioni e le assemblee annuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- e) le modalità di attuazione degli organismi di partecipazione delle famiglie;
- f) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale, dei servizi educativi, scolastici e sociali;

Art. 11 Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei Servizi Educativi adottano una propria Carta dei Servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La Carta dei Servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
 - e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. La Carta dei Servizi dei soggetti titolari pubblici e privati è coerente con la Carta dei Servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve di cui al precedente articolo 6. I servizi privati possono adottare la Carta dei Servizi zonale.

Art. 12 Elenco zonale degli educatori

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve istituisce l'elenco degli Educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 41/R/2013 e s.m.i.
2. L'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, in collaborazione con il CRED e il Coordinamento Pedagogico Zonale, organizza e gestisce la formazione obbligatoria per l'iscrizione all'elenco, con l'obbligo di partecipazione a quella zonale.

Art. 13 Funzioni di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve assicura il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio attraverso il Coordinamento Pedagogico Zonale, costituito dal Tavolo di coordinamento zonale (di cui al comma 3).
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un Referente, individuato dalla Conferenza zonale, fra il personale dei Comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale:
 - a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
 - b) i responsabili dei servizi educativi dei Comuni;
 - c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
 - d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
 - e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle Scuole dell'Infanzia, come previsto dalle intese con l'Ufficio Scolastico Regionale.

3. Nell'area del coordinamento dei servizi in materia di prima infanzia, il Tavolo di Coordinamento dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è composto dai tecnici degli uffici Pubblica Istruzione dei Comuni e/o dai coordinatori pedagogici comunali (o loro delegati), dalla struttura di supporto tecnico alla Conferenza per l'Istruzione, nella figura del Responsabile del CRED e/o suoi delegati, dai rappresentanti del Coordinamento Pedagogico Zonale.
4. Il Tavolo ha le funzioni descritte dall'art. 8 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i. e si riunisce a cadenza regolare durante l'anno e comunque su richiesta di ciascun ente locale, per predisporre i documenti e le proposte da presentare nella Conferenza Zonale dell'Istruzione. Gli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonale svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Supportano la Conferenza Zonale dell'Istruzione nella programmazione degli interventi relativa ai servizi per l'infanzia, ivi compresa la programmazione regionale, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) Promuovono la formazione congiunta del personale operante nei Servizi e nelle Scuole dell'Infanzia;
 - c) Partecipano alle attività di regolamentazione e controllo del sistema territoriale dei servizi, anche mediante il coinvolgimento nella realizzazione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento, nonché nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - d) Supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - e) Coinvolgono i referenti della Scuola dell'Infanzia nell'ottica della promozione della continuità educativa da zero a sei anni;
 - f) Il Tavolo di Coordinamento dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si allarga ai soggetti di cui al comma 2 a cadenza regolare durante l'anno educativo.
5. Il Comune è titolare delle funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i.
6. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i.

Art. 14 Formazione e Continuità Educativa Zerosei

1. Una caratteristica fondamentale dei Servizi Educativi per la prima infanzia della Zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, provvede alla partecipazione del personale educativo e ausiliario ai programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale così come stabilito agli art. 11 e 12 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i, con un minimo di 25 ore, è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico Zonale.
3. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nell'ambito del sistema Zerosei assicura il collegamento con le Scuole dell'Infanzia statali e paritarie operanti sul suo territorio, attraverso incontri, monitoraggi e verifiche, promosse dal Coordinamento Pedagogico Zonale.
4. Il Coordinamento Pedagogico Zonale promuove incontri periodici rivolti a educatori e insegnanti, al fine di promuovere i processi educativi zerosei e lo scambio di metodologie e strumenti.
5. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini e le bambine da zero a sei anni, l'Unione promuove la formazione congiunta per educatori e insegnanti della Scuola dell'Infanzia.

6. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale, sia di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di *ricerca-azione* rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

Art. 15 Autorizzazione al funzionamento

1. I soggetti privati titolari di Servizi Educativi per l'infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi, prima dell'inizio della loro attività, (Allegato 1 *Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia nella Zona Educativa Valdarno Valdisieve*).
2. L'autorizzazione al funzionamento è valida per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione.
3. Sul sito web dei Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è consultabile e scaricabile sia la modulistica per l'inoltro della domanda di autorizzazione, sia lo schema del relativo procedimento in ogni sua singola fattispecie.

Art. 16 Accreditamento

1. I soggetti privati titolari di Servizi Educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.
2. L'accreditamento è valido per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato ed è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento.
3. Sul sito web dei Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è consultabile e scaricabile sia la modulistica per l'inoltro della domanda di accreditamento, che lo schema del relativo procedimento, in ogni sua singola fattispecie.

Art. 17 Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il soggetto gestore di un Servizio Educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Art. 18 Rapporti con i soggetti privati: le Convenzioni

1. I Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve afferenti alla Conferenza Zonale, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati accreditati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato al comune dove ha sede il servizio;
 - b) il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c) gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

Art. 19 Funzioni di vigilanza e controllo, sanzioni

1. L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio dell’Unione, al fine di verificare il benessere dei bambini e delle bambine, l’attuazione del Progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio.
2. Il Coordinamento Pedagogico Zonale, in collaborazione con la Commissione multi- professionale di zona, di cui all’art. 7 dell’allegato 1 - *Regolamento per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia nella Zona Educativa Valdarno e Valdisieve*, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento, sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.
3. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione, dell’accreditamento o della convenzione, si provvede a comunicare al comune di competenza la perdita dei requisiti. Il Comune, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, provvede all’applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
4. Il Comune, avvalendosi del sistema informativo regionale (SIRIA), informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamento adottati, che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
5. Qualora si accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell’autorizzazione al funzionamento, viene comunicato al Comune di competenza l’assenza dell’autorizzazione e il Comune ordina la cessazione del servizio.

Art. 20 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ALLEGATO 1

Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia nella Zona Educativa Valdarno Valdisieve

Sommario

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Definizioni
- Art. 3** Ambito di applicazione
- Art. 4** Soggetti interessati
- Art. 5** Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 6** Requisiti per l'accreditamento
- Art. 7** Istruzione, composizione e funzionamento della Commissione
zonale multi professionale
- Art. 8** Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al
funzionamento
- Art. 9** Fasi e tempi di procedimento di autorizzazione al funzionamento
- Art. 10** Documentazione utile per la domanda di accreditamento
- Art. 11** Fasi e empi del procedimento di accreditamento
- Art. 12** Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica
- Art. 13** Forma e contenuto del provvedimento
- Art. 14** Durata, rinnovo e decadenza
- Art. 15** Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 32/2002 e del Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento:

- per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato

dell'offerta. I servizi educativi alla prima infanzia autorizzati possono richiedere ed ottenere dall'Amministrazione Comunale l'accreditamento come disciplinato dal presente regolamento.

- per accreditamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale viene verificato il rispetto degli indicatori di qualità, stabiliti dal Regolamento Regionale, di un servizio educativo per la prima infanzia. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

Art.3 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei Servizi Educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'Art 2 del Regolamento 41/R/2013 e s.m.i. che comprendono:

- a) Nidi di infanzia
- b) Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - Spazio gioco;
 - Centri per bambini e famiglie;
 - Servizio educativo in contesto domiciliare;

Art. 4 Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, a comunicare tutte le modifiche e le variazioni che intervengano rispetto alla precedente autorizzazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere l'accreditamento per i loro servizi anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento. In questo caso verrà verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti come previsto dalla normativa vigente.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti previsti per l'accreditamento.

Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 41/R/2013 e s.m.i. con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

- b) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza alimentare;
- c) ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini;
- d) titolo di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio;
- e) corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale come previsto dal Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.;
- f) Progetto pedagogico, Progetto educativo, Carta dei servizi e Regolamento di gestione;
- g) Presenza di un coordinatore pedagogico di cui all'Art 6 del Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.;

Art. 6 Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 41/R/2013 e s.m.i. in riferimento a:

- a) Possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
- b) Esistenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 25 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi;
- c) Partecipazione, nell'ambito di tale programma, a percorsi formativi di aggiornamento promossi dal Coordinamento Zonale, Art. 51 Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.;
- d) Attuazione delle funzioni di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.;
- e) L'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal Coordinamento Pedagogico Zonale;
- f) L'adozione di strumenti per la valutazione della qualità del servizio e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- g) La disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche temporaneamente in soprannumero;
- h) La conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali tra cui l'adesione alla rilevazione della qualità del servizio promossa dal Coordinamento Pedagogico Zonale.

Art. 7 Istruzione, composizione e funzionamento della Commissione Zonale multi professionale

Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, anche in fase di rinnovo o variazioni, la Conferenza Zonale costituisce una commissione multi professionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa Conferenza Zonale. In considerazione della complessità delle attività di controllo, necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento, la Commissione Zonale multi-professionale è costituita da:

a) Parte fissa

- un referente del Coordinamento Zonale con competenze pedagogiche.
- un referente ASL in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti ai diversi ambiti da verificare Igiene e sanità pubblica e Igiene degli alimenti. (Art. 9 Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.)

b) Parte variabile

tre referenti del comune dove ha sede il servizio da autorizzare, di cui:

1. un responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi;
2. un responsabile con competenze tecniche sulle strutture;
3. il Coordinatore Pedagogico comunale

La Commissione multi-professionale indice l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento, come dettagliatamente definito nel successivo Art. 9. Il Comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

La stessa Commissione, limitatamente alle componenti costituite dal referente del Coordinamento Zonale, dal responsabile dei servizi alla prima infanzia e dal coordinatore pedagogico del Comune, sede del servizio interessato, realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento, come dettagliatamente definito nel successivo Art.11.

Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, il richiedente dovrà comporre la seguente documentazione da allegare alla domanda da presentare al SUAP:

- copia del contratto di locazione dell'immobile;

- dichiarazione di conformità urbanistica e edilizia e relativi allegati, comprensiva di titolo edilizio abilitativo;
- dichiarazione di agibilità o abitabilità;
- destinazione dell'immobile d'uso SB, servizi d'istruzione di base;
- nel caso sia presente servizio di preparazione alimenti o somministrazione alimenti SCIA ex Art 6 Reg. 852/04;
- planimetria quotata in scala 1/100 dei locali completa degli arredi;
- valutazione di impatto acustico e clima acustico in relazione all'attività da svolgere;
- titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- Progetto Pedagogico, Progetto Educativo, Regolamento di gestione, Carta dei servizi redatti come segue:
 - Il *Progetto Pedagogico* è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il Progetto Educativo, organizzativo e gestionale del servizio.
 - Il *Progetto Educativo* è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il Progetto Pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare: il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, i turni del personale, la presenza di personale ausiliario con un monte ore in linea con quanto indicato dalla Conferenza Zonale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare: l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione,
 - c) l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale in linea con quanto previsto dal; Regolamento Regionale n. 41/R/2013 e ss.mm.;
 - d) le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo sia in contesti formali, quali i colloqui individuali, sia non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività;
 - e) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali;
- La Carta dei servizi è il documento che i soggetti titolari di servizi educativi adottano quale strumento che renda trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti. La Carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;

- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

- Il *Regolamento di gestione* comprende:

- a) l'accesso al servizio: modalità di presentazione delle domande, criteri per le graduatorie di accesso e per la formazione delle liste d'attesa;
- b) le fasce orarie di funzionamento del servizio;
- c) le tariffe applicate per ogni fascia oraria;
- d) cosa è compreso nella tariffa del servizio;
- e) le modalità di segnalazione delle assenze (sistema alert di cui all'Art.26 del Regolamento regionale n. 41/R/2013 e ss.mm;
- f) la disciplina dei ritiri e delle assenze prolungate;
- g) le indicazioni per richiedere una dieta speciale per motivi di salute, culturali o religiosi;

La Commissione multi professionale, esaminata la documentazione prodotta, prosegue con il sopralluogo nella sede del servizio.

Documentazione da rendere disponibile alla consultazione durante il sopralluogo:

- o atto costitutivo in caso di società o associazione;
- o certificazione degli arredi e dei materiali presenti, con particolare riferimento ai giochi dei bambini e delle tende;
- o menù certificato da un tecnico competente
- o possesso del "piano di autocontrollo" secondo il sistema di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da normativa vigente
- o Dichiarazione di agibilità o abilità, comprensiva dei seguenti allegati:
 - certificato di conformità impianto elettrico;
 - certificato di conformità impianto idrotermosanitario;
 - certificato di conformità impianto antincendio;
 - denuncia dell'impianto di messa a terra;
 - certificato di collaudo apparecchi elevatori;
 - certificato collaudo rete idranti o estintori;
- o Formazione OSA ai sensi della Delibera Regionale Toscana 559/2008;
- o attestazione/schemi degli impianti;
- o documentazione di valutazione dei rischi;
- o piano evacuazione e segnaletica;
- o documentazione antincendio: CPI in corso di validità, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Nei casi in cui siano presenti gli impianti previsti dal CPI:

- o certificato collaudo impianti rilevamento fumi;
- o certificato collaudo impianto spegnimento;
- o certificato collaudo e installazione porte tagliafuoco

Nel caso in cui il richiedente desideri sottoporre a parere preventivo di autorizzazione un progetto di servizio educativo la domanda dovrà essere composta della seguente documentazione:

- o estratto del PRG inerente alla localizzazione dell'immobile, con relativa documentazione fotografica;
- o relazione descrittiva dell'attività da realizzare con particolare riferimento all'attività educativa e al servizio di preparazione e/o distribuzione pasti se previsto;
- o planimetria quotata in scala 1/100 con descrizione funzionale dell'uso degli spazi e progetto di arredo;

Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

1. il cittadino che intende aprire un servizio educativo presenta domanda con relativa documentazione al S.U.A.P. del Comune dove ha sede il servizio stesso;
2. il S.U.A.P. dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda invia la documentazione alla Commissione multi professionale di zona.

La procedura autorizzatoria è a cura del SUAP che acquisisce:

- a. dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo il parere per gli aspetti pedagogici, educativi, organizzativi;
- b. dall'Azienda ASL il parere per gli aspetti igienico-sanitari, compreso la cucina, e la definizione della ricettività delle strutture
- c. dal Servizio Edilizia la verifica e il parere tecnico relativamente all'applicazione delle norme sulle barriere architettoniche
- d. l'onorabilità del titolare/gestore e del personale rilasciato dagli uffici di competenza

La Commissione multi professionale esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti.

Successivamente la Commissione multi professionale esprime un parere obbligatorio sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, in base alla valutazione delle documentazioni prodotta a del sopralluogo effettuato. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.

Il dirigente del S.U.A.P. – a ciò incaricato dal comune – elabora sottoscrive ed emette il provvedimento finale.

- o L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal S.U.A.P. entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale si ritiene accolta. (Art. 50 del Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.)

Nel caso in cui venga richiesto preliminarmente il solo parere preventivo di autorizzazione, il relativo procedimento si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

- Il cittadino che intenda aprire un servizio educativo può presentare domanda con relativa documentazione al S.U.A.P. del Comune dove ha sede il servizio stesso, per ottenere un parere preventivo su progetto;
- Il S.U.A.P. dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda invia la documentazione alla Commissione multi professionale di zona;
- La commissione esprime il parere preventivo di autorizzabilità al funzionamento su progetto di servizio educativo. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.;
- Il dirigente del S.U.A.P. – a ciò incaricato dal Comune – elabora sottoscrive e emette il provvedimento finale;

Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d'impegno per:

- l'attuazione di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 25 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi;
- partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento promossi dal coordinamento zonale;
- l'attuazione delle funzioni di coordinamento pedagogico, organizzativo e gestionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento Regionale, Art 15 e il monte ore annuale;
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione Toscana, e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini e portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali.

Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al S.U.A.P del Comune in cui intende esercitare l'attività, oppure in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.

- L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni. (Art. 51 del Regolamento 41/R/2013 e s.m.i.)

Art. 12 Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica, la Commissione multi-professionale zonale opera secondo le stesse modalità sostanziali svolte nel caso del procedimento di accreditamento, rimettendo gli esiti al dirigente/ responsabile dei servizi educativi del Comune sede del servizio a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

Art. 13 Forme e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:

1- valutazione: comprende l'esito intergrato dei giudizi inerenti al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;

2- piano di miglioramento: indica sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio;

Art. 14 Durata rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al S.U.A.P al fine di una sua valutazione.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio

dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta. Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo da ciò di determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 15 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno (o altro termine definito dai Comuni). Il Comune valida i dati inseriti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel paragrafo precedente, assegna un termine di 30 giorni (o altro termine) per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale precede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui sopra può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizioni corrispondente - a seconda dei singoli casi- ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le ispezioni periodiche prevedono:

- a. la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento di cui la struttura è titolare.
- b. la verifica dell'andamento dell'attività attraverso almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

La comunicazione dell'esito del sopralluogo avviene come segue:

- Nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni/adeguamenti o revocare l'autorizzazione o l'accreditamento la comunicazione verrà inviata tramite PEC dal Responsabile comunale al SUAP competente (suap.ucvv@postacert.toscana.it) che provvederà a inoltrala al gestore del servizio;
- Nel caso in cui il sopralluogo abbia avuto esito positivo ne verrà data comunicazione direttamente ai gestori che potranno anche eventualmente essere coinvolti in colloqui di restituzione.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione a funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio, le inadempienze rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza possono comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa applicata dal Comune di competenza, fino a massimo di € 500,00 (cinquecento).

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.